



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Caserta

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 30/05/2023

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno 30 del mese di **MAGGIO**, dalle ore 17,40 presso la Sala consiliare di Palazzo Nastri

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	MASSIMILLA UGO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	CAUTERUCCIO FRANCESCO	X	
03	SANSONI RAFFAELA	X		12	ARNONE EMANUELA	X	
04	GRECO EUGENIO		X	13	FILICETTI MARIA RACHELE	Xx	
05	CARROZZINO MARCO	X					
06	MARTUCCI GIOVANNI	X					
07	RENDA FRANCESCO	X					
08	PERRONE FILIPPO	X					
09	CANNATARO ANNA	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere comunale Martucci Giovanni nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore al Turismo Marco Carrozzino

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare "Uniti per Belvedere" Maria Rachele Filicetti legge un documento che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare "Impegno comune" Emanuela Arnone legge un documento che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere comunale Francesco Cauteruccio dichiara che l'aumento della Tassa di soggiorno è iniquo.

L'Assessore Carrozzino replica alle dichiarazioni dei gruppi di minoranza affermando che l'aumento della tassa è necessario. Fa notare che a Belvedere Marittimo si paga meno che in altri comuni del comprensorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO** " allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

- - **Acquisito** il parere di regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

- **Acquisito** il parere n. 12/23 del 23/05/2023, del Revisore Unico dei Conti;

Atteso l'esito della votazione all'uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Massimilla – Cauteruccio – Arnone – Filicetti)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO** " allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

e, con apposita, e seguente votazione

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Massimilla – Cauteruccio – Arnone – Filicetti)

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n 68 del 30.12.2011 di approvazione del Regolamento per l'imposta di Soggiorno e s.m.i.;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei

interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Considerato inoltre che il Comune di Belvedere Marittimo, essendo ente in dissesto, ha la necessità di incrementare le risorse da destinare alla manutenzione del territorio comunale e all'erogazione dei servizi in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario modificare le tariffe attualmente in vigore per l'imposta di soggiorno, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (GU Serie Generale n. 97 del 26-04-2023) ai sensi del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023 ..."*;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. del acquisito al protocollo dell'ente al n. del ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

2. Di **modificare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per come illustrato nell'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al fine di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

PROPONE

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 **L'ASSESSORE AL TURISMO**
Marco Carrozzino

OGGETTO:


**IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 22.05.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa A. Grosso Ciponte



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 22.05.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa A. Grosso Ciponte



Adeguamento delle Tariffe Imposta di Soggiorno

	Aree Camper	Campeggi	B&B	case, appartamenti per vacanze	Hotel 1,2 stelle	hotel 3 stelle	hotel 4 stelle	hotel 5 stelle	residenze turistico alberghiere
Tariffa Attuale	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,75	€ 0,75	€ 1,25	€ 1,25	€ 0,50
Nuova Tariffa	0,50€	0,50€	1€	1€	1,50€	1,75€	2€	2,50€	1€

Modifica articolo 4, comma 3, del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno:

“L'imposta di soggiorno è pari a 0,50€ al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie e residenze turistiche alberghiere l'imposta è pari a 1€.

L'imposta è pari a 1,50€ per alberghi a 1 e 2 stelle, è pari a 1,75€ per pernottamenti effettuati in alberghi a 3 stelle, è pari a 2€ per pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle e a 2,50€ per pernottamenti effettuati in hotel a 5 stelle.”

Aggiunta comma 6 ad art.5:

“Sono esclusi dal pagamento della tassa di soggiorno dal 1.1.2024 al 31.12.2024 gli emigrati Italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero”

Buongiorno, in allegato i seguenti pareri:

- 1) Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della
tassa sui rifiuti;
- 2) Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 3) Modifica regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo;
- 4) Modifica al regolamento per l'applicazione del canone di concessione
per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Distinti saluti
Santina Russo

Da: santina.russo@pec.commercialisti.it
Inviato: mercoledì 24 maggio 2023 14:05
A: Belvederemarittimo cs ragioneria
Oggetto: PARERI
Allegati: 2023-10 PEF.pdf; 2023-11Modif.regol can.patrim.pdf; 2023-12Modif regol Imposta
sogg.pdf; 2023-13Modif reg.mercatale.pdf

Buongiorno, in allegato i seguenti pareri:

- 1) Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- 2) Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 3) Modifica regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo;
- 4) Modifica al regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Distinti saluti
Santina Russo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 – PROVINCIA DI COSENZA

VIA M. MISTORNI-, 1 -87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

UFFICIO DEL REVISORE

Parere 12/2023

La sottoscritta Russo Dott.ssa Santina, nominata con deliberazione di C.C. n. 17 del 11-08-2020 per il triennio 2020-2022 procede nella data del 23-05-2023 alla redazione del presente

PARERE

(art. 239 c. 2 Dlgs 267/2000)

“IMPOSTA DI SOGGIORNO; MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO”

PREMESSE

- L'art. 239 del Tuel, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del DL 174/2012, convertito in Legge 213/2012, stabilisce che:

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: esprimendo dei pareri non solo sulle variazioni di bilancio. Nei pareri di cui al comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. L'Organo di Revisione tiene conto che, il Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.10.2019 ha dichiarato il dissesto finanziario e pertanto è tenuto, per tutta la durata della procedura di risanamento ad operare in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, comma 1 e 2, del TUEL;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di approvazione in oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

**Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO"**

Vibo Valentia lì 23.05.2023

IL REVISORE
Dott.ssa Santina Russo





AP7

CONSIGLIO COMUNALE del 30-05-2023

Comune di Belvedere Marittimo (CS)

In riferimento al punto 4 dell'O.D.G. il gruppo consiliare Uniti ^{per} ~~A~~ Belvedere, mette a verbale il seguente contributo.

Normalmente i comuni che decidono di INTRODURRE l'imposta di soggiorno lo fanno con lo scopo di mantenere elevati standard qualitativi dei servizi pubblici locali di cui beneficia anche il turista.

Questa imposta come sappiamo viene pagata dal turista, non dalla cittadinanza e nemmeno dal gestore che ha solo l'onere di riscuoterla e riversarla nelle casse del Comune.

Un Amministrazione comunale competente e attenta è ben consapevole di avere nuovi e cospicui fondi a disposizione derivanti dall'imposta di soggiorno (o dal suo aumento) ma deve essere altrettanto consapevole che se li gestirà ed investirà in modo proficuo, sviluppando politiche di valorizzazione del territorio, implementando l'offerta di servizi, porterà ad un aumento del flusso di turisti e di conseguenza ad un aumento delle entrate derivanti da questa imposta ed avendo quindi a disposizione altri fondi da investire.

Questa Amministrazione, e nello specifico l'Assessore al ramo, sebbene sia titolato in materia, non ha presente che le strutture ricettive ed i Tour Operator, Agenzie, ecc., definiscono il prezzo del soggiorno con largo anticipo, anche superiore all'anno. [tant'è che sia l'ITG (Travel Trade Gazette) di Rimini che la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, si svolgono, la prima, appena dopo l'estate e la seconda ad inizio anno]

Nel nostro caso, approvando in questo mese la delibera di aumento dell'imposta di soggiorno, ossia quasi all'inizio dell'estate, il peso dell'imposta viene automaticamente traslato sul gestore della struttura ricettiva, poiché non può certo richiedere il pagamento di un prezzo superiore (determinato dall'aumento dell'imposta) a quello contrattualmente definito o comunque già offerto al pubblico con i vari cataloghi molti mesi prima!

Ad oggi questa Amministrazione non è andata nella direzione della valorizzazione del territorio o dell'implemento dell'offerta dei servizi, anzi, direi che è andata nel senso opposto e questo aumento immotivato e di sorpresa dell'imposta, costituisce ulteriore beffa per gli operatori turistici di Belvedere.

Belvedere Marittimo, 30 maggio 2023

Il Consigliere di minoranza
Maria Rachele Flicetti



Al Presidente del Consiglio

Giovanni Martucci

DICHIARAZIONE DI VOTO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIOIO 2023
PUNTO N. 4

Premesso che

l'articolo 4 del D. Lgs. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una **imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinata a finanziare interventi in materia di promozione turistica, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il contributo per la tassa di soggiorno viene prelevato direttamente dal gestore della struttura ricettiva che ospita il turista ed è corrisposto per ogni giorno in cui si soggiorna nella località di mare, montagna, lago o città d'arte, sia nel periodo estivo che invernale, alta o bassa stagione.

Il Comune di Belvedere Marittimo con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2011 approvava il regolamento per l'imposta di soggiorno;

Con delibera n. 6 del 30/01/23 modificava il suddetto regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per cui all'art. 2, comma 2, così recita: "La finalità è finanziare interventi in materia di turismo e produzione culturale per la promozione dello sviluppo civile della comunità locale, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali".

Considerato che

la norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

Il Comune in questi anni non ha saputo predisporre un metodo per semplificare la riscossione, tant'è che lo stesso ricorreva a società esterne per il recupero delle somme dovute, e nel contempo non ha ottimizzato l'utilizzo delle risorse derivanti dal tributo in questione;

aumentare le tariffe proprio in questo periodo, di assoluto rilancio del nostro paese, potrebbe penalizzare oltremodo non solo i turisti ma piuttosto i proprietari delle strutture ricettive che si vedrebbero costretti a decurtare dal loro introito un'aliquota in entrata;



ad oggi non è dato comprendere quali incrementi dei servizi, utilizzando questi fondi, verranno offerti ai turisti per una maggiore accoglienza;

sarebbe opportuno, pertanto, concertare con gli addetti ai lavori (albergatori, proprietari di B&B etc etc) che il versamento di detto tributo, per come previsto dal regolamento del 2011 e quindi esente dall'aumento di cui si chiede l'approvazione, consentirebbe un'organica ed efficiente pianificazione in termini di nuovi e aggiuntivi servizi per i turisti e i cittadini residenti;

l'indotto economico proveniente dal versamento della tassa di soggiorno deve per legge appartenere ad un capitolo di spesa finalizzato alla valorizzazione turistica della città, anche il dissesto economico dell'Ente non consentirebbe un uso diverso di queste risorse, i comuni per perseguire le manutenzioni straordinarie e ordinarie del territorio comunale devono trovare copertura di spesa mediante altre fonti di finanziamento.

Da quanto sopra esposto e dedotto il gruppo Impegno Comune #perBelvedereMarittimo dichiara voto sfavorevole

Belvedere Marittimo 30/05/2023

Il Gruppo Consiliare

Impegno Comune #per BelvedereMarittimo


Luigi Massimilla

Emanuela Arnone


Francesco Capteruccio



IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. GIOVANNI MARTUCCI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte , visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

6 GIU. 2023

Lì, 6 GIU. 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



DANIELE PONTE

